



Comune di Mori
Provincia di Trento

SERVIZIO ALLA PERSONA

GUIDA ALLE PROCEDURE PER L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEI CITTADINI COMUNITARI



SERVIZIO alla PERSONA

telefono 0464 916200 – fax 0464 916300
e-mail puntocomune@comune.mori.tn.it
www.comune.mori.tn.it

Comune di Mori
via Scuole 2 – 38065 Mori (Tn)
telefono 0464 916200 – fax 0464 916300
partiva IVA: 00148560220 - codice fiscale: 00124030222
Mori è "La cittadella dello sport"

1. IL CITTADINO COMUNITARIO CHE RIMANE IN ITALIA FINO A TRE MESI

1.1 IL CITTADINO COMUNITARIO

Il Cittadino comunitario può soggiornare senza alcuna condizione o formalità fino a tre mesi dall'ingresso, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio rilasciato dalle autorità del proprio Paese.

L'unico documento che deve esibire, se richiesto dalle autorità italiane, è il documento d'identità in corso di validità (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio).

1.2 I FAMILIARI EXTRA UE DEL CITTADINO COMUNITARIO

Per familiari si intendono il coniuge, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge, gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge. I familiari extra U.E. che accompagnano il Cittadino comunitario mantengono lo stesso diritto, purché abbiano un passaporto valido e siano arrivati in Italia con un regolare visto d'ingresso.

Il familiare extra U.E. non deve presentarsi in Questura ma esibire, se richiesto dall'autorità di Pubblica sicurezza, il passaporto in corso di validità ed il visto di ingresso rilasciato dalla rappresentanza consolare italiana nel paese di provenienza.

1.3 ALTRI FAMILIARI O PARTNER EXTRA UE DEL CITTADINO COMUNITARIO

Altri parenti (né coniuge, né ascendenti e discendenti diretti e del coniuge a carico) extra U.E. possono fare ingresso in Italia con un visto per residenza elettiva se si trovano in una delle seguenti situazioni:

- sono a carico o convivono con il Cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno;
- per gravi motivi di salute che richiedono che il Cittadino dell'Unione li assista personalmente;
- sono partner del Cittadino U.E. in base ad un'unione registrata, secondo la definizione data dalla legge: "nel rispetto delle condizioni previste dalla legislazione dello Stato membro ospitante";
- si tratta del partner con cui il Cittadino dell'Unione ha una relazione stabile attestata dallo Stato del Cittadino dell'Unione. In questo caso il parente o il partner extra U.E. devono essere in possesso di passaporto in corso di validità;
- visto di ingresso per residenza elettiva rilasciato dalla rappresentanza consolare italiana nel paese di provenienza.

1.4 LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE

Il Cittadino dell'Unione ed i suoi familiari non godono del diritto a prestazioni d'assistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno, salvo che tale diritto sia automaticamente

ricosciuto in forza dell'attività esercitata o da altre disposizioni di legge.

1.5 LE PRESTAZIONI SANITARIE

I cittadini dell'Unione Europea presenti sul territorio italiano per turismo, o per soggiorni inferiori a tre mesi, non hanno diritto all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. Fanno eccezione i lavoratori stagionali con regolare contratto di lavoro e i titolari di modelli E106 con validità 3 mesi. Tutti gli altri, qualora non risultino titolari della tessera sanitaria europea (TEAM), sono personalmente tenuti al pagamento, per intero, delle tariffe relative a tutte le prestazioni ricevute.

I cittadini, invece, in possesso della TEAM o di altro Modello rilasciato dal loro Paese d'origine, hanno diritto ad ottenere le prestazioni sanitarie a carico di quest'ultimo, secondo le modalità previste dai rispettivi attestati di diritto. Nel caso in cui il Cittadino comunitario ne sia sprovvisto, la Azienda Sanitaria Locale richiederà d'ufficio detto attestato allo stato estero. In mancanza delle suddette condizioni il pagamento della prestazione sarà richiesto direttamente all'assistito.

2. IL CITTADINO COMUNITARIO SOGGIORNATE OLTRE I 3 MESI

2.1 IL SOGGIORNO IN ITALIA OLTRE I TRE MESI

Entro 10 giorni successivi al decorso dei 3 mesi dall'ingresso, il Cittadino comunitario deve comunque richiedere all'Ufficio anagrafe l'iscrizione anagrafica ed il rilascio di un'attestazione di soggiorno. Il comune rilascerà immediatamente un'attestazione dell'avvenuta richiesta contenente l'indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonché la data della sua richiesta.

Se soggiorna in Italia come lavoratore o è familiare di lavoratore deve documentare all'Ufficio anagrafe, oltre alla dimora abituale, rispettivamente l'attività lavorativa o il legame parentale; negli altri casi di soggiorno (studente, turista, etc.) deve dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti a non farlo gravare sul sistema di assistenza pubblica e la titolarità di un'assicurazione sanitaria idonea a coprire le spese sanitarie.

La qualità di titolare di diritto di soggiorno può essere dimostrata con qualsiasi mezzo di prova previsto dalla normativa vigente.

2.2 LA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RAPPORTO DI PARENTELA

I documenti prodotti nel proprio paese, che attestano il rapporto di parentela, per avere valore legale in Italia devono essere legalizzati dalla Rappresentanza consolare italiana nel Paese di origine o di provenienza e tradotti in lingua italiana, oppure apostillati ai sensi della Convenzione dell'Aia del 1961 (per i paesi che hanno ratificato tale convenzione).⁽¹⁾

¹ La legalizzazione Per essere validamente prodotti in Italia, i documenti formati all'estero da autorità straniere (ad esempio certificati di nascita, di matrimonio, di divorzio, di morte) devono essere legalizzati. La legalizzazione consiste nell'attestazione della qualità legale di Pubblico Ufficiale di chi ha formato il documento, ossia nell'attestazione che chi l'ha firmato aveva la competenza per farlo, a meno che non siano rilasciati da un Paese con cui vigono accordi internazionali che prevedono l'esenzione.

Se i documenti sono rilasciati all'estero dall'Autorità locale, la firma dell'estensore deve essere legalizzata dall'Autorità diplomatico-consolare italiana presente nel Paese. Se, invece, i documenti sono rilasciati in Italia dall'Autorità consolare straniera, la firma deve essere legalizzata dalla Prefettura del luogo dove ha sede il Consolato straniero che ha rilasciato il documento.

Accordi internazionali

In alternativa è possibile presentare una certificazione ad hoc rilasciata dalla rappresentanza consolare del proprio paese in Italia, legalizzata presso la Prefettura e munita di traduzione asseverata, oppure produrre, per i Paesi aderenti, i certificati plurilingue ai sensi della Convenzione di Parigi del 1956. (2)

2.3 LA POLIZZA SANITARIA AI FINI DELL'ISCRIZIONE ANAGRAFICA

Il lavoratore comunitario in Italia e i suoi familiari hanno la copertura delle spese sanitarie garantita dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), alla pari con il Cittadino italiano. Il Cittadino dell'Unione che soggiorna invece per motivi di studio o di formazione professionale, o altro, deve essere titolare di una assicurazione sanitaria che garantisca la copertura di tutti i rischi sul territorio nazionale, valida almeno un anno, oppure di durata pari al corso di studi o di formazione professionale, se inferiore all'anno. Tale documentazione deve essere esibita al momento della richiesta di iscrizione anagrafica e dell'attestazione di soggiorno.

Ai fini dell'iscrizione anagrafica anche i formulari comunitari E106, E120, E121 (o E33), E109 (o E37), soddisfano il requisito della copertura sanitaria. Al contrario, la tessera sanitaria europea (TEAM) rilasciata dal Paese di provenienza non sostituisce la polizza sanitaria.

2.4 LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE RISORSE ECONOMICHE

L'iscrizione anagrafica dello studente comunitario o di chi soggiorna per motivi diversi dal lavoro è subordinata alla disponibilità di risorse economiche sufficienti ad evitare che il Cittadino possa costituire un onere per l'assistenza pubblica.

La dimostrazione della disponibilità economica può essere effettuata sia attraverso la produzione della relativa documentazione (certificato di pensione, dichiarazione dei redditi, contante o titoli di credito, fidejussioni, libretti di risparmio, estratti di conto corrente), sia mediante una dichiarazione sostitutiva, secondo quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

L'autodichiarazione dovrà fornire informazioni dettagliate per permettere lo svolgimento dei

In base alla Convenzione di Londra 7 giugno 1968, sono esenti da legalizzazione gli atti redatti dai rappresentanti diplomatici e consolari dei seguenti Paesi: Austria, Cipro, Francia, Germania, Gran Bretagna (estesa a Isola di Man), Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Olanda (estesa a Antille Olandesi e Aruba), Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Moldova, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia.

Sono esenti da legalizzazione a condizione che rechino l' "APOSTILLE" gli atti e i documenti rilasciati dagli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, ovvero Andorra, Anguilla, Antartico Britannico, Antigua e Barbuda, Antille Olandesi, Argentina, Armenia, Aruba, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Barbados, Belize, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Brunei, Bulgaria, Caimane, Cipro, Colombia, Croazia, Dominica, El Salvador, Estonia, Federazione Russa, Falkland, Fiji, Finlandia, Germania, Georgia, Giappone, Gibilterra, Grenada, Guadalupe, Guernsey, Gran Bretagna, Grecia, Honduras, Hong Kong, Isole Marshall, Isole Normanne, Israele, Isole Salomone Britanniche, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini Britanniche, Isole Wallis e Futura, Jersey, Jugoslavia, Kazakistan, Lesotho, Lettonia, Le Nuove Ebridi, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macao, Macedonia, Malawi, Malta, Man, Mauritius, Mayotte, Martinica, Messico, Miquelon, Moldova, Monaco, Monserrat, Namibia, Niue, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Panama, Plonesia Francese, Portogallo, Riunione, Repubblica Ceca, Romania, Saint Chrisoper e Nevis, Santa Lucia, Sant'Elena, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, San Marino, Santa Lucia, Seychelles, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Suriname, Svezia, Svizzera, Swaziland, Stati Uniti d'America, Sud Africa, Tonga, Turchia, Trinidad e Tobago, Ucraina, Ungheria, Venezuela, Vergini Britanniche.

Che cos'è l'apostille? Si tratta di una specifica annotazione che deve essere fatta sull'originale del certificato rilasciato dalle autorità competenti del Paese interessato, da parte di una autorità identificata dalla legge di ratifica del Trattato stesso.

L'apostille, quindi, sostituisce la legalizzazione presso l'ambasciata. Ne discende che se una persona ha bisogno di fare valere in Italia un certificato di nascita e vive in un Paese che ha aderito a questa Convenzione non ha bisogno di recarsi presso l'ambasciata italiana e chiedere la legalizzazione, ma può recarsi presso l'autorità interna di quello Stato (designata dall'atto di adesione alla Convenzione stessa) per ottenere l'annotazione della cosiddetta apostille sul certificato.

2 Esenzione della legalizzazione

Sono esenti da legalizzazione, in base alle Convenzioni di Parigi e Vienna, a prescindere dal luogo della loro formazione, gli atti redatti su specifici modelli plurilingue redatti dai seguenti paesi: Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna., Grecia, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia, Ungheria.

controlli, anche a campione, da parte degli uffici competenti sulla effettiva disponibilità delle risorse economiche. Il venir meno di tale disponibilità consente, infatti, l'allontanamento del Cittadino dell'Unione dal territorio nazionale.

2.5 LA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DELL'ISCRIZIONE ANAGRAFICA E PER IL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO

2.5.1 IL LAVORATORE DIPENDENTE

Per l'iscrizione anagrafica ed il rilascio dell'attestazione di soggiorno il lavoratore dipendente dovrà presentare all'Ufficio anagrafe i seguenti documenti:

1. documento d'identità in corso di validità (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio);
2. codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;
3. patente italiana se esistente; ⁽³⁾

3La patente straniera in Italia:

Patente straniera di cittadini di stati appartenenti all'Unione Europea: Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell'Unione Europea sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane.

Il titolare di una patente di guida di un altro Stato membro della CEE che acquisisce in Italia la sua residenza ha due possibilità:

1. può convertire la sua patente di guida nell'equipollente patente italiana entro un anno dall'acquisizione della residenza in Italia
2. può conservare la sua patente originaria facendola però riconoscere, ma solo entro i 90 giorni dall'acquisizione della residenza in Italia.

In entrambi i casi deve recarsi presso un ufficio provinciale della Motorizzazione Civile e presentare richiesta su apposito modulo insieme ad un'autocertificazione della propria residenza e all'attestazione di versamenti prescritti. In seguito a tale richiesta l'ufficio della Motorizzazione rilascerà un tagliando che deve essere apposto sul documento di guida. Il guidatore può conservare la sua patente originaria, senza procedere ad alcun riconoscimento, ma si potrebbero avere inconvenienti o ritardi in sede di rilascio del duplicato per smarrimento, furto o distruzione della patente, essendo necessario richiedere notizie allo Stato di rilascio per il tramite delle normali vie diplomatico-consolari.

Patente straniera di cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea ma con accordi sulla conversione di patenti: I conducenti di uno Stato estero non appartenente all'Unione Europea, ma che abbia firmato accordi in merito con l'Italia, può guidare in Italia se provvisto di Patente Internazionale. Nel caso in cui desideri acquisire la residenza anagrafica in Italia o se risiede in Italia da più di un anno deve convertire la patente in italiana. La conversione è automatica grazie agli stessi accordi. Il rilascio avviene previo controllo del possesso da parte del richiedente dei requisiti psichici, fisici stabiliti dal Codice della strada, ma senza sostenere alcun esame di guida. Uguale è la procedura in senso contrario (da patente italiana a patente estera). Ecco la lista dei paesi firmatari di accordi in merito con l'Italia (aggiornata al 28 settembre 1999), si suggerisce comunque di accertare eventuali variazioni intervenute contattando la Motorizzazione.

Antille Olandesi, Arabia Saudita, Canada (**), Cile (*), Cipro, Corea del Sud, Croazia, Emir. Arabi Uniti, Filippine, Giappone, Iran, Islanda, Israele, Libia, Liechtenstein, Macedonia, Malaysia, Malta, Marocco, Mauritius, Norvegia, Oman, Polonia, Princ. di Monaco, San Marino, Siria, Sri Lanka, Sudan, Svizzera, Tunisia, USA (**), Vietnam, Zambia (***)

Note

* solo per diplomatici e loro familiari

** solo per personale consolare e diplomatico e familiari

*** solo per i cittadini in missione governativa e loro familiari

Patente straniera di cittadini di stati non appartenenti alla Unione Europea senza accordi sulla conversione di patenti: Se si appartiene a quella categoria di cittadini che non abbiano firmato accordi con l'Italia occorre guidare in Italia provvisti:

1. della propria patente;
2. della Patente Internazionale (che consiste nella semplice traduzione della patente originale).

4. libretto di circolazione o targa del veicolo immatricolato in Italia;
5. ultima busta paga o ricevute di versamento dei contributi INPS per i domestici (in alternativa, contratto di lavoro in corso contenente gli identificativi INPS e INAIL, lettera di assunzione, dichiarazione del datore di lavoro, comunicazione di assunzione al Centro per l'Impiego).

2.5.2 IL LAVORATORE STAGIONALE

Chi vuole rimanere in Italia solo per il periodo di svolgimento di un'attività lavorativa stagionale può chiedere di essere iscritto nello schedario dell'anagrafe della popolazione temporanea. In tal caso, l'ufficiale d'anagrafe rilascerà un'attestazione di iscrizione temporanea di validità pari ad un anno.

Il lavoratore stagionale dovrà comunque presentare all'ufficio anagrafe del comune i seguenti documenti:

1. contratto di lavoro in corso (in alternativa, lettera di assunzione) Né la legge né le circolari applicative del Ministero dell'Interno indicano un orario settimanale, una durata o un reddito minimo per il rapporto di lavoro, in quanto il contratto di lavoro rileva per l'attribuzione dello status di lavoratore, con le tutele e le garanzie previste dal diritto comunitario e dalle convenzioni internazionali;
2. passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio;
3. codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;
4. istanza di iscrizione temporanea: dal registro anagrafico sarà poi cancellato entro il termine massimo di un anno dalla data di iscrizione.

Nel caso in cui successivamente decida di stabilire la propria dimora abituale nel comune, dovrà ripresentare la documentazione per dimostrare di avere mantenuto il possesso dei requisiti di legge.

2.5.3 IL LAVORATORE AUTONOMO

2. 5.3.1 CON PARTITA IVA:

Per l'iscrizione anagrafica ed il rilascio di un'attestazione di soggiorno il lavoratore autonomo dovrà presentare all'Ufficio anagrafe i seguenti documenti:

a) Se è iscritto alla Camera di Commercio o all'Albo delle Imprese Artigiane:

1. documento d'identità in corso di validità (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio);
2. codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;
3. patente italiana se esistente;
4. libretto di circolazione o numero di targa se il veicolo è immatricolato in Italia;
5. ricevuta di iscrizione alla Camera di Commercio o all'Albo delle Imprese artigiane o visura camerale. In alternativa all'iscrizione all'Albo delle Imprese artigiane è possibile produrre l'iscrizione all'I.N.A.I.L.;

b) Se è iscritto agli Albi professionali:

Se si soggiorna in Italia da oltre un anno, occorre chiedere la residenza in Italia e prendere la patente italiana, vale a dire è necessario sostenere di nuovo gli esami teorici e pratici per conseguirla (se non si conosce bene l'italiano si può optare per l'esame teorico orale). Questo caso, infatti, è interpretato come se fosse una Revisione della patente di guida secondo l'art. 128 del Codice della Strada.

1. documento d'identità in corso di validità (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio);
2. codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;
3. patente italiana se esistente;
4. libretto di circolazione o numero di targa se il veicolo è immatricolato in Italia;
5. ricevuta di iscrizione all'Albo libero professionale o attestazione dell'albo.

c) Se è un libero professionista per il quale non è prevista l'iscrizione all'Albo:

1. documento d'identità in corso di validità (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio);
2. codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;
3. patente italiana se esistente;
4. libretto di circolazione o numero di targa se il veicolo è immatricolato in Italia;
5. certificato di attribuzione della partita IVA rilasciato dall'Agenzia delle Entrate.

2.5.3.2 SENZA PARTITA IVA:

Per l'iscrizione anagrafica ed il rilascio di un'attestazione di soggiorno il lavoratore autonomo dovrà presentare all'Ufficio anagrafe i seguenti documenti:

a) Se è un collaboratore di impresa familiare:

1. documento d'identità in corso di validità (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio);
2. codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;
3. patente italiana se esistente;
4. libretto di circolazione o numero di targa se il veicolo è immatricolato in Italia;
5. atto d'impresa familiare legittimamente stipulato (in alternativa iscrizione negli elenchi previdenziali; iscrizione all'INAIL);
6. visura camerale dell'impresa.

b) Se è un lavoratore con rapporto di lavoro atipico (es. collaboratore a progetto) od associato in partecipazione:

1. documento d'identità in corso di validità (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio);
2. codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;
3. patente italiana se esistente;
4. libretto di circolazione o numero di targa se il veicolo è immatricolato in Italia;
5. contratto di collaborazione a progetto oppure contratto di collaborazione coordinativa e continuativa oppure contratto di associazione in partecipazione registrato presso l'Agenzia delle Entrate, in alternativa comunicazione preventiva di assunzione al Centro per l'impiego;
6. prospetto paga, se esistente.

c) Se è socio di società di persone o di capitali

1. documento d'identità in corso di validità (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio);
2. codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;
3. patente italiana se esistente;
4. libretto di circolazione o numero di targa se il veicolo è immatricolato in Italia;

5. atto costitutivo legittimamente stipulato, in alternativa copia della ricevuta di iscrizione negli elenchi previdenziali oppure copia della ricevuta di iscrizione all'INAIL del socio oppure visura camerale della società, se già esistente, completa dei nominativi dei soci.

2.5.4 LA PERDITA DEL LAVORO

La perdita involontaria del lavoro consente di mantenere la qualità di lavoratore. Si conserva, quindi, lo status di lavoratore quando:

- a) Si è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio. In questo caso per l'iscrizione anagrafica ed il rilascio di un'attestazione di soggiorno il lavoratore dovrà presentare all'Ufficio anagrafe:
 1. documento d'identità in corso di validità (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio);
 2. codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;
 3. patente italiana se esistente;
 4. libretto di circolazione o numero di targa se il veicolo è immatricolato in Italia;
 5. certificato medico, referti, denuncia di infortunio INAIL, etc.

- b) Si è in stato di disoccupazione involontaria (licenziamento, termine del contratto di lavoro a tempo determinato, etc.), dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno in Italia, e si è alla ricerca di una nuova occupazione. In questo caso per l'iscrizione anagrafica ed il rilascio di un'attestazione di soggiorno il Cittadino comunitario dovrà presentare all'Ufficio anagrafe:
 1. documento d'identità in corso di validità (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio);
 2. codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;
 3. patente italiana se esistente;
 4. libretto di circolazione o numero di targa se il veicolo è immatricolato in Italia;
 5. certificazione dello stato di disoccupazione rilasciata dal centro per l'impiego (dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa) o autocertificazione sullo stato di disoccupazione specificando la data e il centro per l'impiego di competenza;
 6. documentazione dello stato di disoccupazione involontaria (lettera di licenziamento, contratto di lavoro a tempo determinato e ultima busta paga, oppure autodichiarazione sulla cessazione del rapporto di lavoro, etc.).

- c) Si è in stato di disoccupazione involontaria al termine di un contratto di lavoro a tempo determinato inferiore ad un anno, oppure si è perso il lavoro durante i primi dodici mesi di soggiorno in Italia e si è in cerca di un nuovo lavoro. In tale caso, si conserva la qualità di lavoratore subordinato per il periodo di un anno. Per l'iscrizione anagrafica ed il rilascio di un'attestazione di soggiorno il Cittadino comunitario dovrà presentare all'Ufficio anagrafe:
 1. documento d'identità in corso di validità (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio);
 2. codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;
 3. patente italiana se esistente;
 4. libretto di circolazione o numero di targa se il veicolo è immatricolato in Italia;
 5. certificazione dello stato di disoccupazione rilasciata dal centro per l'impiego (dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa) o

autocertificazione sullo stato di disoccupazione specificando la data e il centro per l'impiego di competenza;

6. documentazione dello stato di disoccupazione involontaria (lettera di licenziamento, contratto di lavoro a tempo determinato e ultima busta paga, oppure autodichiarazione sulla cessazione del rapporto di lavoro, etc.).

d) Si segue un corso di formazione professionale. In questo caso la conservazione della qualità di lavoratore presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito. Per l'iscrizione anagrafica ed il rilascio di un'attestazione di soggiorno il Cittadino comunitario dovrà presentare all'Ufficio anagrafe:

1. documento d'identità in corso di validità (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio);
2. patente italiana se esistente;
3. libretto di circolazione o numero di targa se il veicolo è immatricolato in Italia;
4. certificato di iscrizione al corso di formazione professionale;
5. documentazione che attesti il collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione (rilasciata dall'ente di formazione, etc.).

2.5.5 IL CITTADINO IN POSSESSO DI UN TITOLO DI SOGGIORNO ANCORA VALIDO

In questo caso l'Ufficio anagrafe procederà alla sola verifica della dimora abituale, in quanto il possesso dei requisiti di soggiorno è già documentato dal titolo di soggiorno ancora valido. Per l'iscrizione anagrafica ed il rilascio di un'attestazione di soggiorno il Cittadino dovrà presentare all'Ufficio anagrafe i seguenti documenti:

1. carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità;
2. passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio;
3. codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;
4. dichiarazione di dimora abituale;
5. patente italiana se esistente;
6. libretto di circolazione o targa del veicolo immatricolato in Italia.

2.5.6 IL CITTADINO GIÀ RESIDENTE

In questo caso l'Ufficio anagrafe del comune procederà alla sola verifica del possesso dei requisiti di soggiorno. Per il rilascio dell'attestazione di soggiorno il Cittadino dovrà quindi presentare all'Ufficio anagrafe i seguenti documenti:

1. passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio;
2. documentazione attestante l'attività di lavoro (come indicata nei paragrafi precedenti).

2.5.7 IL CITTADINO CHE AVEVA PRESENTATO DOMANDA DI CARTA DI SOGGIORNO

Se il Cittadino comunitario aveva presentato domanda di carta di soggiorno può autocertificare il possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 30/07. In questo caso per il rilascio dell'attestazione di soggiorno presenterà all'Ufficio anagrafe i seguenti documenti:

1. passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio;
2. ricevuta della domanda di carta di soggiorno;
3. autocertificazione della sussistenza delle condizioni di soggiorno previste dal decreto n. 30/07.

La verifica di tali condizioni verrà svolta a campione dal comune, utilizzando la documentazione in possesso della Questura.

2.5.8 IL CITTADINO GIÀ RESIDENTE ED IN POSSESSO DI UN TITOLO DI SOGGIORNO ANCORA VALIDO

In questo caso l'Ufficio anagrafe del comune non deve verificare né la dimora abituale né i requisiti di soggiorno. Per il rilascio dell'attestazione di soggiorno il Cittadino dovrà presentare all'Ufficio anagrafe i seguenti documenti:

1. Permesso o carta di soggiorno in corso di validità;
2. passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio.

2.5.9 LO STUDENTE

Per l'iscrizione anagrafica ed il rilascio di un'attestazione di soggiorno lo studente dovrà presentare all'Ufficio anagrafe i seguenti documenti:

1. documento d'identità in corso di validità (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio);
2. codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;
3. patente italiana se esistente;
4. libretto di circolazione o numero di targa se il veicolo è immatricolato in Italia;
5. certificato di iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto dalla normativa vigente;
6. assicurazione sanitaria della validità di almeno un anno, o pari al corso di studi o di formazione professionale se inferiore all'anno, idonea a coprire tutti i rischi sul territorio nazionale;
7. disponibilità di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, documentabile anche attraverso autocertificazione, titoli di credito, estratto conto, libretto di risparmio, fideiussione bancaria, etc.

2.5.10 IL CITTADINO SOGGIORNANTE PER ALTRI MOTIVI

Per l'iscrizione anagrafica ed il rilascio di un'attestazione di soggiorno il Cittadino dovrà presentare all'Ufficio anagrafe i seguenti documenti:

1. documento d'identità in corso di validità (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio);
2. codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;
3. dichiarazione di dimora abituale;
4. patente italiana se esistente;
5. libretto di circolazione o numero di targa se il veicolo è immatricolato in Italia;
6. assicurazione sanitaria di almeno un anno idonea a coprire tutti i rischi sul territorio nazionale;
7. disponibilità di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, documentabile anche attraverso autocertificazione, certificato di pensione,

titoli di credito, estratto conto, libretto di risparmio, fideiussione bancaria, etc.

2.5.11 IL CITTADINO SOGGIORNANTE PER MOTIVI RELIGIOSI

Per l'iscrizione anagrafica ed il rilascio di un'attestazione di soggiorno il Cittadino comunitario soggiornante per motivi religiosi dovrà presentare all'Ufficio anagrafe i seguenti documenti:

1. documento d'identità in corso di validità (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio);
2. codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;
3. patente italiana se esistente;
4. libretto di circolazione o numero di targa se il veicolo è immatricolato in Italia;
5. dichiarazione del responsabile della Comunità religiosa in Italia, attestante la natura dell'incarico ricoperto, l'assunzione dell'onere del vitto e dell'alloggio, vistato dalla Curia vescovile o da equivalente Autorità religiosa presente in Italia;
6. dichiarazione del responsabile della Comunità di assunzione delle spese sanitarie o la polizza di copertura sanitaria.

2.5.12 IL MINORE NON ACCOMPAGNATO

Per i minori comunitari presenti sul territorio nazionale, non accompagnati dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale, si procede all'iscrizione anagrafica sulla base della decisione dell'Autorità giudiziaria minorile che ne dispone l'affidamento o la tutela. L'iscrizione anagrafica del minore sarà curata dal tutore o dall'affidatario previa esibizione del provvedimento del Tribunale.

2.6 LA MANCANZA DEI REQUISITI DI SOGGIORNO

Qualora nell'ambito del procedimento d'iscrizione anagrafica sia constatato che non sussistono le condizioni per il soggiorno superiore a tre mesi, l'Ufficio anagrafe adotta un provvedimento di rifiuto dell'iscrizione contro il quale è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 06 febbraio 2007, n. 30.

2.7 IL FAMILIARE DEL CITTADINO COMUNITARIO

2.7.1 I FAMILIARI DEL CITTADINO COMUNITARIO

Per familiari si intendono il coniuge, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge, gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge. Lo Stato italiano agevola l'ingresso ed il soggiorno anche degli altri familiari in osservanza del principio comunitario che intende preservare le relazioni stabili oppure di dipendenza fisica o finanziaria del Cittadino dell'Unione europea. La regola generale è che il familiare segue la condizione giuridica del Cittadino comunitario titolare di un autonomo diritto di soggiorno in Italia.

Pertanto il familiare del lavoratore comunitario potrà iscriversi da subito al servizio sanitario nazionale e godere del diritto a prestazioni sociali e assistenziali, mentre il familiare dello studente o del Cittadino comunitario soggiornante ad altro titolo dovrà essere in possesso di assicurazione sanitaria e l'intero nucleo familiare dovrà disporre di risorse economiche adeguate al fine di non gravare sul sistema di assistenza pubblica.

2.7.2 IL FAMILIARE U.E. DEL LAVORATORE COMUNITARIO

Per l'iscrizione anagrafica ed il rilascio di un'attestazione di soggiorno il familiare dovrà presentare all'Ufficio anagrafe i seguenti documenti:

1. documento d'identità in corso di validità (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio);
2. codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;
3. patente italiana se esistente;
4. libretto di circolazione o numero di targa se il veicolo è immatricolato in Italia;
5. un documento che attesti la qualità di familiare, avente valore legale in Italia (ossia legalizzato e tradotto) e, qualora richiesto, di familiare a carico.

2.7.3 IL FAMILIARE U.E. DELLO STUDENTE COMUNITARIO

Per l'iscrizione anagrafica ed il rilascio di un'attestazione di soggiorno il familiare dovrà presentare all'Ufficio anagrafe i seguenti documenti:

1. documento d'identità in corso di validità (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio);
2. codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;
3. patente italiana se esistente;
4. libretto di circolazione o numero di targa se il veicolo è immatricolato in Italia;
5. un documento che attesti la qualità di familiare, avente valore legale in Italia e, qualora richiesto, di familiare a carico;
6. assicurazione sanitaria di almeno un anno, o pari al corso di studi o di formazione professionale, se inferiore all'anno, idonea a coprire tutti i rischi sul territorio nazionale;
7. disponibilità di risorse economiche per l'intero nucleo familiare sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, secondo i parametri sopra indicati, documentabile anche attraverso autocertificazione, certificato di pensione, titoli di credito, estratto conto, libretto di risparmio, fideiussione bancaria, etc.

2.7.4 IL FAMILIARE U.E. DEL CITTADINO COMUNITARIO NÉ LAVORATORE NÉ STUDENTE

Per l'iscrizione anagrafica ed il rilascio di un'attestazione di soggiorno il familiare dovrà presentare all' Ufficio anagrafe i seguenti documenti:

1. documento d'identità in corso di validità (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio);
2. codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;
3. patente italiana se esistente;
4. libretto di circolazione o numero di targa se il veicolo è immatricolato in Italia;
5. un documento che attesti la qualità di familiare, avente valore legale in Italia e, qualora richiesto, di familiare a carico;
6. assicurazione sanitaria di almeno un anno idonea a coprire tutti i rischi sul territorio nazionale;
7. disponibilità di risorse economiche per l'intero nucleo familiare sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, documentabile anche attraverso autocertificazione, certificato di pensione, titoli di credito, estratto conto, libretto di risparmio, fideiussione bancaria, etc.

2.7.5 IL FAMILIARE EXTRA UE

Il familiare extra U.E. deve richiedere alla Questura territorialmente competente la «Carta di soggiorno di familiare di Cittadino dell'Unione» della durata di 5 anni. Il rilascio è gratuito. Non deve quindi utilizzare il sistema di richiesta della carta di soggiorno tramite gli uffici postali, ma presentare direttamente in Questura la seguente documentazione:

1. passaporto in corso di validità;
2. un documento che attesti la qualità di familiare, avente valore legale in Italia e, qualora richiesto, di familiare a carico;
3. visto di ingresso rilasciato dalla rappresentanza consolare italiana, se previsto;
4. 4 foto formato tessera;
5. attestato della richiesta di iscrizione anagrafica del Cittadino dell'Unione.

2.7.6 ALTRI FAMILIARI O PARTNER U.E. DEL CITTADINO COMUNITARIO

Altri familiari comunitari (né coniuge, né ascendenti e discendenti diretti e del coniuge a carico) possono soggiornare in Italia se si trovano in una delle seguenti situazioni:

- sono a carico o convivono con il Cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno;
- gravi motivi di salute impongono che il Cittadino dell'Unione li assista personalmente;
- si tratta del partner con cui il Cittadino dell'Unione ha una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del Cittadino dell'Unione.

In questo caso per l'iscrizione anagrafica ed il rilascio dell'attestazione di soggiorno il familiare dovrà presentare all'Ufficio anagrafe i seguenti documenti:

1. documento d'identità in corso di validità (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio);
2. codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;
3. dichiarazione di dimora abituale;
4. patente italiana se esistente;
5. libretto di circolazione o numero di targa se il veicolo è immatricolato in Italia;
6. documentazione dello Stato del Cittadino dell'Unione, titolare del diritto di soggiorno, dalla quale risulti il rapporto di parentela ovvero la relazione stabile, registrata nel medesimo Stato, avente valore legale in Italia;
7. assicurazione sanitaria di almeno un anno idonea a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale;
8. autodichiarazione del Cittadino dell'Unione circa la disponibilità di risorse sufficienti per sé ed il familiare o il convivente, documentabile anche attraverso autocertificazione, certificato di pensione, titoli di credito, estratto conto, libretto di risparmio, fideiussione bancaria, etc.

2. 7.7 ALTRI FAMILIARI O PARTNER EXTRA U.E. DEL CITTADINO COMUNITARIO

Altri familiari (né coniuge, né ascendenti e discendenti diretti e del coniuge a carico) extra U.E. possono fare ingresso e soggiornare in Italia con un visto per residenza elettiva se si trovano in una delle seguenti situazioni:

- sono a carico o convivono con il Cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno;

- gravi motivi di salute impongono che il Cittadino dell'Unione li assista personalmente;
- si tratta del partner con cui il Cittadino dell'Unione ha una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del Cittadino dell'Unione. In questo caso il familiare dovrà presentare alla Questura territorialmente competente la seguente documentazione per richiedere un permesso di soggiorno per residenza elettiva:
 1. passaporto in corso di validità;
 2. un documento che attesti la qualità di familiare, avente valore legale in Italia e, qualora richiesto, di familiare a carico;
 3. visto di ingresso per residenza elettiva rilasciato dalla rappresentanza consolare italiana;
 4. 4 foto formato tessera;
 5. attestato della richiesta di iscrizione anagrafica del Cittadino dell'Unione.

2.7.8 I FAMILIARI DI CITTADINI ITALIANI

Ai familiari dei cittadini italiani, non aventi la cittadinanza italiana, le norme illustrate si applicano solo se più favorevoli.

2.8. IL DIRITTO DI SOGGIORNO PERMANENTE

2.8.1 L'ATTESTATO DI SOGGIORNO PERMANENTE

Il diritto di soggiorno permanente si matura a seguito del soggiorno regolare e continuativo in Italia di 5 anni. In questo caso il Cittadino comunitario che richiede al comune il rilascio di un attestato di titolare del diritto di soggiorno permanente, dovrà presentare all'Ufficio anagrafe esclusivamente la documentazione che possa provare il soggiorno continuativo di almeno 5 anni ed in particolare:

1. documento d'identità in corso di validità (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio);
2. permesso o carta di soggiorno se esistente;
3. attestazione di soggiorno;
4. istanza di soggiorno permanente.

Ai fini del calcolo dei cinque anni va considerato anche il periodo di soggiorno regolare precedente l'entrata in vigore del decreto legislativo. In questo caso la data di decorrenza coincide con la data d'inizio validità del titolo di soggiorno (permesso o carta di soggiorno) già posseduto dall'interessato.

La continuità del soggiorno non viene interrotta da:

- assenze che non superino complessivamente sei mesi l'anno;
- assenze di durata superiore a sei mesi per l'assolvimento di obblighi militari;
- assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo.

Il diritto di soggiorno permanente si perde, invece, in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.

2.8.2 LA CARTA DI SOGGIORNO PERMANENTE PER I FAMILIARI EXTRA U.E.

Il familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro acquisisce il diritto di soggiorno permanente se ha soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale unitamente al Cittadino dell'Unione. Ad esso la Questura rilascia una «Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei».

Le interruzioni di soggiorno che non superino i due anni consecutivi, non incidono sulla validità della carta di soggiorno permanente.

2.9 L'ASSISTENZA SANITARIA AI CITTADINI COMUNITARI ED AI LORO FAMILIARI

Attualmente, il Cittadino comunitario che usufruisce dell'assistenza sanitaria in Italia, per non pagare direttamente e per intero le prestazioni, deve trovarsi in una di queste situazioni:

- essere iscritto al servizio sanitario nazionale (SSN);
- risultare assicurato presso uno Stato comunitario;
- essere titolare di un'assicurazione privata.

2.9.1 L'ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Il Cittadino dell'unione che soggiorna sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, si iscrive gratuitamente al SSN nei seguenti casi:

1. è un lavoratore comunitario in Italia o un suo familiare, oppure si trova in una situazione di disoccupazione involontaria documentabile;
2. è già titolare dell'attestazione di soggiorno permanente;
3. è titolare di uno dei seguenti formulari comunitari: E106, E109 (o E37), E120, E121 (o E33);
4. aderisce ad un programma di protezione sociale ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286;
5. familiare di Cittadino italiano.

Il lavoratore comunitario ed i suoi familiari hanno la copertura delle spese sanitarie garantita dal servizio sanitario nazionale, alla pari con il Cittadino italiano. Con la documentazione dell'attività di lavoro e del rapporto di parentela, possono quindi procedere all'iscrizione gratuita al SSN, annuale o di durata pari al contratto di lavoro, se inferiore all'anno, e ricevere dall'Azienda Sanitaria Locale la tessera sanitaria e l'assegnazione del medico di base.

Il Cittadino comunitario già in possesso dell'attestazione di soggiorno permanente ha diritto all'iscrizione al SSN a tempo indeterminato, come il Cittadino italiano. L'iscrizione non è più sottoposta ad alcuna condizione di lavoro o di parentela.

I modelli rilasciati dal Paese di origine che consentono l'iscrizione al servizio sanitario nazionale sono:

1. modello E 106: per lavoratori distaccati (e loro familiari) in Italia per conto di una ditta europea che ha sede al di fuori dell'Italia. L'iscrizione sarà annuale, rinnovabile anno per anno, dopo aver accertato l'effettiva permanenza dell'attività lavorativa. Per gli studenti esteri che vengono in Italia a seguire un corso di studi (es. Erasmus), l'iscrizione alla AZIENDA SANITARIA LOCALE ha una scadenza legata alla durata del

- corso di studi;
2. modello E120: per richiedenti la pensione in un altro Stato UE (e loro familiari), ma residenti in Italia. Hanno diritto all'iscrizione al SSN con la scelta del medico di base;
 3. modello E121 (e modello E33): per pensionati europei e loro familiari, muniti di pensione di un altro Stato UE, ma residenti in Italia. Hanno diritto all'iscrizione al SSN con la scelta del medico di base;
 4. modello E109 (e modello E37): per familiari di lavoratore straniero occupato presso un altro Stato membro, ma residenti in Italia (valido anche per lo studente). Hanno diritto all'iscrizione al SSN con la scelta del medico di base.

Le vittime della tratta ammesse ai programmi di assistenza ed integrazione sociale, previsti dall'art. 18 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 possono iscriversi al SSN, presentando un'attestazione rilasciata dal Questore o, nelle more, una dichiarazione dell'ente o associazione che gestisce il programma di assistenza ed integrazione sociale, per il periodo corrispondente alla durata del programma.

2.9.2 I CITTADINI COMUNITARI ASSICURATI PRESSO UN ALTRO STATO U.E.

I cittadini in possesso della tessera sanitaria europea (TEAM) o di altro Modello rilasciato dal loro Paese d'origine hanno diritto ad ottenere le prestazioni sanitarie a carico di quest'ultimo, secondo le modalità previste dai rispettivi attestati di diritto. Nel caso in cui il Cittadino comunitario ne sia sprovvisto, l'azienda Sanitaria Locale richiederà d'ufficio detto attestato allo stato estero. In mancanza delle suddette condizioni il pagamento della prestazione sarà dovuto direttamente dall'assistito.

Le donne in gravidanza che non sono iscritte al SSN possono utilizzare la TEAM per usufruire gratuitamente dell'assistenza sanitaria. Per il parto è utilizzabile anche il modello E112 da parte di:

- donne che desiderano partorire nello Stato membro ove risiede il marito;
- donne coniugate o nubili che desiderano ritornare al loro Paese d'origine per avere l'aiuto delle loro famiglie;
- donne titolari di borse di studio che partoriscono nell'arco di tempo in cui svolgono le proprie ricerche all'estero.

2.9.3 L'ASSICURAZIONE PRIVATA

L'assicurazione privata non dà diritto all'iscrizione al SSN ma copre le spese per assistenza sanitaria se, tradotta in italiano, presenta i seguenti requisiti:

- è valida in Italia;
- prevede la copertura integrale dei rischi sanitari;
- ha una durata annuale con indicazione della decorrenza e scadenza;
- indica gli eventuali familiari coperti e il grado di parentela; indica le modalità e le formalità da seguire per la richiesta del rimborso.